




REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio Ispettorato Ripartimentale di Cagliari



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

MODIFICA DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO

R.D.L. N. 3267 DEL 30 DICEMBRE 1923

RELAZIONE

Il Sottufficiale Istruttore

Isp. Sup. For.le SOLINAS Piero

Il Responsabile del Settore Tecnico

Comm. Sup. For.le dr. MONACI Giovanni

Il Direttore del Servizio

Dott. DELOGU Giuseppe



Provincia di Cagliari

Ufficio Vincolo Idrogeologico

Risoluzione Dirigenziale n° 37 del 10-03-16
ai sensi dell'art. 13 RDL 3267/1923

Copia conforme all'originale depositato agli atti dell'ente
composta da n° 16 pagine compresa la presente

Cagliari li, 10-03-14

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Geol. Salvatore Pistis

INDICE

1. PREMESSA	pag. 3
2. NORMATIVA	pag. 5
3. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E TERRITORIALE	
3.1 Inquadramento geografico e amministrativo comune di Sinnai.	pag. 7
3.2 Inquadramento geografico Villaggio delle Mimose.	pag. 8
4. MOTIVI REVISIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO	pag. 10
5. CONCLUSIONI	pag. 12
6. ELENCO DEGLI ALLEGATI	pag. 13



1. PREMESSA

E' nota l'esigenza di salvaguardare i contesti montani e collinari dotati di soprassuoli forestali, per il bisogno di conservare e rafforzare le funzioni pubbliche che queste formazioni esercitano a favore della collettività. Alla luce delle mutate condizioni meteo climatiche a livello globale, di cui nel breve periodo si sono tragicamente manifestati fenomeni estremi, le esigenze di tutela del patrimonio forestale divengono di importanza fondamentale ed essenziale a garantire una migliore qualità della vita di tutte le popolazioni, siano esse stabilmente insediate o meno in un contesto ambientale dal delicato equilibrio pedoclimatico.

Gli strumenti di tutela del suolo, quale fattore di regimazione dei processi idrologici dei fenomeni pluviometrici, nonché la tutela degli ecosistemi forestali, a seconda dei casi, sono individuati nella cosiddetta Legge Forestale, o legge Serpieri dal nome del suo estensore. Egli nel 1923 propose un lungimirante strumento normativo che riconosceva la funzione protettiva del bosco quale contrasto al dissesto idrogeologico, e riconosceva l'importanza della conservazione della strato pedologico, non solo nei terreni montani a soprassuolo boschivo ma di tutti " *i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque*". Lo strumento normativo operativo per la difesa idrogeologica del suolo veniva individuato nelle cosiddette "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF)", redatte a livello provinciale, le quali prescrivono le ordinarie modalità di gestione e trattamento dei boschi, dei pascoli e dei terreni agricoli volte ad evitare i paventati dissesti idrogeologici.

Il limite della legge forestale, così come intendiamo il bosco oggi con tutte le funzioni pubbliche che esso esercita, consiste nel fatto che tutela il bosco da un punto di vista strettamente tecnico, ossia quale strumento di prevenzione del dissesto idrogeologico. La trasformazione del bosco in altra qualità di coltura poteva e può essere autorizzato dall'Autorità forestale competente attraverso una valutazione tecnica, prendendo in considerazione tutte quelle azioni che fossero capaci eventualmente di sostituire l'azione regimante del bosco. Si deve considerare che nel 1923 il legislatore non poteva immaginare l'evolversi dell'attuale diffuso fenomeno delle trasformazioni edilizie in aree forestali e montane, all'epoca soggette viceversa alla pressione delle trasformazioni agricole, dovuta all'esigenza di produrre alimenti.

Ciò ha determinato, prima che subentrasse nel 1985 il decreto Galasso e tutte le norme di tutela paesaggistica successive e conseguenti, che le aree boscate prive di tutela ex RDL 1497/39, particolarmente appetibili alla domanda del mercato immobiliare, venissero irreversibilmente modificate in favore della trasformazione edilizia.

Nell'insediamento residenziale in esame, denominato "Villaggio delle Mimose", i primi interventi di trasformazione a scopo edilizio furono legati alle esigenze di garantire una presenza costante da parte di chi esercitava più o meno stabilmente una attività agricola. Solo successivamente l'espansione urbanistica, soprattutto per finalità residenziali, ebbe un'accelerazione per soddisfare esigenze proprie di una popolazione culturalmente incline al mito dell'eremo incontaminato (espansione edilizia testimoniata dalle foto aeree del 1954 e del 1977). L'insediamento urbano venne, discutibilmente, anche giustificato dall'esigenza di contrastare la piaga degli incendi agro pastorali, così come si evince dalle motivazioni della delibera della C.C.I.A.A. di Cagliari datata 21



febbraio 1979 che concedeva un cambio di coltura attraverso l'applicazione dell'art. 13 del R.D.L. 30 dicembre 1923, in una zona di esclusione comprendente la parte urbanizzata più a sud del villaggio, pari a circa 15 ha.

Successivamente, con il Decreto Ministeriale del 24.03.1983, venne imposto nell'area vasta dei Monti dei Sette Fratelli il vincolo paesaggistico ai sensi della L. 1497 del 1939, ricomprendendo anche l'area qui esaminata del Villaggio delle Mimose. Va evidenziato che l'attuale grado di trasformazione edilizia era tuttavia già stato completato in precedenza, come chiaramente visibile dall'esame delle foto aeree del 1977.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Ancora adesso il R.D.L. 30 dicembre 1923, n.3267, "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani", è un punto di riferimento della legislazione in materia forestale, ed il suo impianto non è stato modificato ma integrato negli anni 80, con la legge 18 maggio 1989, n.183, "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale alla difesa del suolo", e solamente nel 2001 con il D.lgs n. 277 con l'introduzione della definizione di bosco nell'ordinamento legislativo.

Il Regio Decreto 3267 rivolge particolare attenzione alla protezione dei territori montani dal rischio di dissesto idrogeologico, e si pone come principale strumento applicativo di prevenzione e difesa del suolo attraverso un regime autorizzatorio per la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione dei suoli saldi in suoli soggetti a periodica lavorazione. Regolamenta inoltre, mediante l'applicazione delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF), la gestione dei boschi, dei pascoli e dei seminativi ricadenti in aree vincolate.

La suddivisione del territorio in bacini idrografici, introdotta dal regolamento di esecuzione (R.D. 16 maggio 1926 n.1126), ha quale obbiettivo quello di vincolare le aree ed in particolare i soprassuoli boschivi che, grazie ai loro apparati radicali ed alla copertura delle chiome, sono in grado di difendere i terreni a rischio idrogeologico, impedendone il denudamento, i movimenti franosi e l'alterazione del regime delle acque. Tale funzione svolta dai soprassuoli forestali viene fortemente riconosciuta anche da una norma transitoria (R.D.L. del 3 gennaio 1926 n. 23), con la quale si estese a tutti i boschi radicati nei comuni in cui non si era ancora proceduto all'applicazione del vincolo idrogeologico, il divieto di disboscamento senza la prevista autorizzazione. Tale disposizione normativa fu adottata per impedire che in attesa dell'applicazione del vincolo si potesse procedere ad estesi disboscamenti irrazionali, con conseguenti fenomeni di dissesto. Seppure nata con un carattere di transitorietà risulta ancora vigente in molti comuni (sentenza del 01.04.2009 n. 00681/2009 del TAR Sardegna), che per vari motivi non sono stati ancora presi in esame per l'applicazione dell'art. 1 del R.D.L. n. 3267/1923.

La norma assegna agli "Ispettorati Forestali", in Sardegna attualmente Servizi Territoriali Ispettorati Ripartimentali, precisi compiti tecnici inerenti la valutazione a sottoporre e/o esonerare dal vincolo idrogeologico aree interessate da "trasformazione o cambio di coltura", nonché la vigilanza sulla corretta applicazione delle prescrizioni fornite dalle PMPF.

Le PMPF, dettate dall'art. 19 del R.D. 1126/1926 "Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267", contengono le prescrizioni atte ad evitare danni all'assetto idrogeologico. In particolare stabiliscono le modalità dell'ordinario utilizzo dei boschi, le norme per l'esercizio dei pascoli, le modalità di soppressione dei cespugli aventi funzioni protettive, le modalità di dissodamento dei terreni nudi e le modalità di lavorazione delle colture agrarie.

Le vigenti PMPF, uniche per tutto il territorio sardo, sono state approvate con Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 24/CFVA del 23 agosto 2006.

La normativa in materia di vincolo idrogeologico si è evoluta sviluppando ed ampliando il concetto di difesa del territorio, in coerenza con le nuove esigenze di gestione naturalistiche degli ambienti. Rimane fermo comunque il concetto che la tutela territoriale passa attraverso la gestione oculata e conservativa della copertura forestale dei suoli.

Le principali norme che hanno introdotto novità nella legislazione forestale e che hanno integrato la legge forestale, riconoscendo a tale formazione vegetale un importante ruolo sotto il profilo della tutela idrogeologica sono:

R.D. 13 febbraio 1933 n.215, "Nuove norme sulla Bonifica integrale", ha abrogato alcuni articoli relativi agli interventi di bonifica nei comprensori di bonifica montana;

L. 25 luglio 1952 n. 991, "Provvedimenti in favore dei territori montani", che sottopone a vincolo idrogeologico i terreni soggetti ai piani di bonifica montana. Inoltre incentivava i contributi per tutte le tipologie di opere di selvicoltura, nuova forestazione e ricostituzione boschiva. Questa legge ha consentito, in passato, di vincolare interi comprensori montani;

D.P.R. 24 luglio 1977 n.616, con la previsione degli art. dal 66 al 79, vengono attribuite alle regioni tutta una serie di competenze tra cui, anche le funzioni relative alla determinazione del vincolo idrogeologico;

L. 18 maggio 1989 n.183, "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" che individua il bacino idrografico come entità territoriale di pianificazione e ripartisce in bacini l'intero territorio statale, introducendo il concetto di rischio potenziale dipendente dall'uso che si fa del suolo e del soprassuolo, nonché individuando lo strumento dell'imposizione del vincolo idrogeologico quale intervento a basso costo e a basso impatto legati ad una gestione sostenibile del bosco;

D. Lgs 18 maggio 2001, n. 227, "Orientamento e modernizzazione del settore forestale..." che definisce il bosco come un'entità giuridica a se stante e non come strumento per il raggiungimento di finalità prefisse dalla norma stessa, vietando la sua trasformazione salvo autorizzazioni di legge che tengano comunque conto della compatibilità con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale;

L.R. del 25 novembre 2004 n. 8, "Piano Paesaggistico Regionale" in cui le norme d'attuazione prendono in considerazione i territori vincolati idrogeologicamente, individuandoli come categoria a cui porre attenzione e da gestire secondo quanto previsto dalla Legge Forestale.

D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" che, prevede tra le attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione da realizzare, "... il riordino del vincolo idrogeologico... con funzioni interamente esercitate dalle regioni."



3 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E TERRITORIALE

3.1 Inquadramento geografico e amministrativo del comune di Sinnai

Il territorio del Comune di Sinnai è situato nella parte meridionale della Sardegna, ha un'estensione di circa 22.384 ettari ed è compreso nella Carta Topografica d'Italia in scala 1:25.000, nelle seguenti Tavole I.G.M.:

FOGLIO N°549, Sez. III - VILLASALTO - FOGLIO N°558, Sez. IV - BURCEI

FOGLIO N°558, Sez. III - CASTIADAS - FOGLIO N°567, Sez. IV - GEREMEAS

FOGLIO N°557, Sez. II - QUARTU SANT'ELENA - FOGLIO N°557, Sez. I - SINNAI

FOGLIO N°548, Sez. II - SAN NICOLÒ GERREI




Fig.1 - Limiti amministrativi del comune di Sinnai su cartografia IGM

Il comune di Sinnai appartiene amministrativamente alla Provincia di Cagliari, geograficamente ricade nel *Campidano di Cagliari* e confina con altre due aree geografiche, a nord con il *Parteolla*, ed a est con il *Sarrabus*. Data l'estensione territoriale, piuttosto ampia, il comune di Sinnai confina a nord con i comuni di Dolianova e Villasalto; ad est con i comuni di Burcei, San Vito e Castiadas; a sud con Maracalagonis e Quartucciu. Infine ad ovest con Settimo San Pietro, Soleminis e Dolianova. I collegamenti stradali da tre strade provinciali collegate a loro volta alle arterie statali S.S. 125, la S.S. 554 e la S.S. n.387, consentono di raggiungere con relativa facilità l'abitato storico di Sinnai; inoltre esso è servito dalla linea ferroviaria del limitrofo comune di Settimo S. Pietro. Circa il 70% del territorio comunale è ricoperto da vegetazione forestale, in gran parte gestita dall'Ente Foreste della Sardegna, con importanti cantieri storici quali quello di Foresta Mont'Arrubiu - Campidano e quello dei Sette Fratelli. La popolazione residente è ammonta a 16.785 abitanti.

3.2 Inquadramento geografico del Villaggio delle Mimose

L'ingresso al Villaggio delle Mimose si trova lungo la SS 125 al Km 25,1 direzione nord-est. Si trova nella parte montana del territorio comunale e risulta inserito nella VII/a zona di vincolo, imposto l'11 febbraio 1937 con ratifica della Sezione Agricola e Forestale del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Cagliari, nel versante sinistro dell'alto sotto bacino del Rio Longu.

Il substrato geologico, nella parte prospiciente la SS 125, è costituito da argille, arenarie e conglomerati (cd formazioni del Cixerri e di Ussana), pertinenti al cenozoico. Tali terreni per le loro caratteristiche e per la giacitura poco accidentata, hanno sempre avuto una vocazione prevalentemente agricola. Nella parte più a monte si trovano rocce intrusive quali graniti, grano dioriti e leucograniti, pertinenti al paleozoico, con i relativi depositi di versante. Tali terreni risultano aspri e accidentati, ricoperti da vegetazione arborea e arbustiva, con presenza di rocce affioranti.




Fig. 2 - Altimetria e area proposta a revisione vincolo idrogeologico

Il bacino idrografico nel quale si trova il Villaggio delle Mimose comprende il rio Longu – rio Sa Pispisa (corso d'acqua iscritto al n° 511 nel registro delle acque pubbliche della provincia di Cagliari) nella parte orientata a nord geograficamente, ma meridionale per la orografia dei terreni, il quale è anche il fiume principale dell'area; il rio Sa Teula ed il rio Sa Forada, a nord del villaggio, entrambi affluenti del rio Longu; sempre a nord del villaggio, quasi a spartiacque dell'espansione edilizia, troviamo il Rio Figu Niedda ed il Rio Barisoni, mentre il limite meridionale del villaggio coincide con il Rio Caccois. Su tale bacino si rinvergono soprassuoli in larga parte riconducibili alla foresta di sclerofille sempreverdi con *Quercus ilex* o *Quercus subera* sul piano dominante, mentre a corredo si rinvergono molte specie della macchia mediterranea, dal lentisco, fillirea latifolia, corbezzolo, erica arborea,




Fig. 3 – Tipologia vegetazione dell'area proposta a revisione vincolo idrogeologico

4. MOTIVI DI REVISIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO

La parte più a valle della lottizzazione residenziale, come già accennato in premessa, è stata già esclusa dalla VII/a zona di vincolo idrogeologico del comune di Sinnai, in applicazione dell'art. 13




Fig. 3 – Attuale situazione vincolistica

del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, in virtù della deliberazione della C.C.I.A.A. di Cagliari n. 109 del 21 febbraio 1979, per una superficie di circa 15 ha.


La trasformazione urbanistico - edilizia originatasi a partire dagli anni 1970, ha interessato un superficie stimata in circa 40 ha, con un frazionamento in lotti di superficie variabile, che grosso modo si differenziano dai 1000 mq all'ingresso della lottizzazione, ai 2000 mq nella parte alta. L'edificazione dei fabbricati residenziali, perlopiù limitata nella parte a valle all'ingresso della

lottizzazione, è rimasta immutata da almeno 15 anni, come testimoniano le foto aeree degli anni 2000 – 2011. Tuttavia si deve riscontrare anche nella parte a nord, dove le pendenze cominciano ad essere importanti, tutta una serie di opere edilizie, soprattutto recinzioni in muratura,

vasconi e/o manufatti in muratura per approvvigionamento idrico al servizio di colture orticole, così come fabbricati per ricovero attrezzi e altri fabbricati ancora a livello costruttivo di rustico.



Questa parcellizzazione territoriale a fini residenziali determina di fatto l'impossibilità di intervenire



su tale contesto ambientale con le forme di tutela proprie del vincolo idrogeologico, basate appunto su norme tecnico forestali, le quali prevedono la regolamentazione della modalità di gestione dei suoli e dei soprassuoli forestali in agro e su interi bacini montani, non certo in contesti urbanizzati. E' pertanto impossibile applicare le buone norme di conduzione agrosilvopastorali in un contesto urbanizzato, parcellizzato in lotti di piccole dimensioni, in cui le superfici con suolo libero sono di fatto costituiti dai "giardini" di pertinenza delle abitazioni. In tali contesti il ruolo dell'amministrazione

forestale si riduce di fatto ad un mero di gestione notarile delle pratiche di autorizzazione di trasformazioni edilizie o di banali espianti e potature di singole piante che arrecano danno ai fabbricati residenziali.

Si è cioè preso atto che con l'urbanizzazione dell'area, l'originario compendio boschivo ha perso la sua unicità, diventando di fatto un insieme di giardini padronali.

Il mantenimento del vincolo idrogeologico in un contesto così urbanizzato perde di significato, non avendo alcuna logica e tantomeno utilità sociale.

5. CONCLUSIONI

L'area denominata "Villaggio delle Mimose" ha subito nel tempo un grado di trasformazione urbanistica tale da non poter essere governata con gli strumenti messi a disposizione dalla legge forestale, RDL 3267/23. La polverizzazione fondiaria ha accompagnato la frammentazione dell'originario soprassuolo boschivo attraverso l'edificazione diffusa di fabbricati, lastricati, recinzioni in malta cementizia, strade, accessi, parcheggi, terrazzamenti ad uso ortivo o per piante ornamentali, prati verdi, ecc. ecc..

Ciò rende pertanto impraticabile ogni forma di regolamentazione e gestione sotto il profilo dell'applicazione delle PMPF e della gestione selvicolturale, e rende quanto mai oneroso e poco proficuo per l'Amministrazione forestale, nonché privo di interesse pubblico, l'attività di gestione del vincolo idrogeologico per quanto riguarda gli aspetti autorizzativi degli interventi ed attività che in tali contesti si esercitano, nel momento in cui la connotazione del territorio è radicalmente mutata rispetto all'epoca in cui il vincolo fu imposto.

Con la presente proposta di revisione si intende pertanto svincolare dal preesistente vincolo idrogeologico le aree del Villaggio delle Mimose che hanno maggiormente subito l'espansione e trasformazione urbanistica, su una superficie totale di circa ha 25, escludendo dallo svincolo, e restando pertanto soggette a tutela idrogeologica, le parti più acclivi e caratterizzate da soprassuolo con vegetazione boschiva con una densità tale da essere utilmente gestita selvicolturalmente.

Pertanto si prevede l'esclusione del vincolo idrogeologico nelle parti già urbanizzate del villaggio, comprensive dei lotti ubicati lungo i fianchi delle due propaggini collinari caratterizzanti il contesto turistico – residenziale, fino alla curva di livello a quota m 250 - 275.

Contemporaneamente si conferma il mantenimento del vincolo idrogeologico ai sensi dell'art.1 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n.3267, nelle restanti aree incluse nella VII/a zona di vincolo del comune di Sinnai.

Le aree proposte allo svincolo sono meglio delineate nella cartografia e nell'elenco dei mappali catastali allegati.



Per quanto riguarda le altre normative di tutela, in particolare la tutela paesaggistica, considerato che resta vigente il decreto ministeriale del 1983 già citato, si suggerisce una corretta gestione paesaggistica a cura dell'Ente locale, anche con la imposizione di criteri razionali per la conservazione del soprassuolo con valenza forestale - ricreativa, prevedendo anche l'eventuale inserimento di prescrizioni nel Regolamento Edilizio, compresa l'inibizione all'occupazione del suolo con malte cementizie o qualsivoglia materiale prefabbricato, sostituendole con materiali e tecniche architettoniche non incidenti sul naturale drenaggio delle terre, in modo da consentire il la permeabilità ed il drenaggio delle acque da parte del terreno.

Ultimo aspetto, non meno importante, da tenere in debita considerazione è la realizzazione e istituzione di un piano di evacuazione dei residenti del Villaggio ai fini della prevenzione dal Rischio di incendio boschivo.

6. ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato n. 1:	Carta IGM 1:25000
Allegato n. 2:	Carta CTR 1:10000
Allegato n. 3:	Mappa catastale 1:4000
Allegato n. 4:	Elenco generale fogli e mappali esclusi dal vincolo

